



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Pres. Uccella – Rel. Giusti, 21 maggio 2015
G. (avv. Barbieri) P. (avv. Angeletti)

Separazione giudiziale – con addebito – Consistenza - Coniuge che non attende alle pulizie della casa e ad altre faccende domestiche – Sussistenza dell'addebito – Esclusione. (art. 2, 3, 29 Cost.; art.143, 151c.c.)

Alcune indicazioni del dovere coniugale di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia è ipotizzabile come causa di addebito in sede di separazione giudiziale qualora si imputi alla moglie di non attendere alle faccende domestiche e/o alle pulizie della abitazione familiare.

Infatti, dal matrimonio non nasce alcun dovere né giuridico né morale per il coniuge di provvedere, in via esclusiva rispetto all'altro coniuge, a tutte le esigenze della casa, bensì una fungibilità nei ruoli coniugali, adeguata alla dignità paritaria dei coniugi durante la convivenza così come prescritta dalla Costituzione nei suoi principi supremi.